

IL POTERE DELLO STATO E I CORPI DELLA SOCIETÀ: ALLE RADICI DELLA DOTTRINA MODERNA DELLA SOVRANITÀ

di Diego Quaglioni

Contro il dogma della sovranità dello stato, qui viene proposta una rivalutazione dei corpi, dei collegi, delle fraternità nello stato, anche tramite una interessante rilettura del pensiero di J. Bodin.

L'autore è ordinario di Storia del diritto italiano presso l'Università degli studi di Trento.

Il testo che qui presentiamo è tratto dalla relazione di apertura del Convegno «Corpi, Fraternità, Mestieri nella Storia della Società europea», tenuto a Trento il 30 maggio- I giugno 1996. Gli atti sono stati pubblicati in un volume dei Quaderni di Cheiron, n. 7, 1998, a cura di Danilo Zardin per i tipi di Bulzoni.

In una delle pagine più dense e più lucide del suo saggio sulla sovranità, pubblicato nel 1927, Hermann Heller pose le premesse per un riesame critico delle tendenze della giuspubblicistica tedesca a cavaliere del Novecento¹. La crisi della dottrina della sovranità, ricevuta da una lunga tradizione di pensiero e ormai cristallizzata (e deformata) nella grande sintesi della *Staatslehre* di Georg Jellinek, appariva a Heller come il frutto dello sconvolgimento cui erano sottoposti i fondamenti spirituali e sociali dell'epoca presente². La crisi della dottrina dello Stato, e quella del dogma della sovranità, erano colte in una rapida ma efficace disamina delle posizioni teoriche predominanti sulla scena del pensiero giuspolitico dell'area culturale germanica, da Preuss a Krabbe a Kelsen. Consapevole, su un versante diverso rispetto a quello del suo contemporaneo ed avversario Carl Schmitt, della crisi epocale nella quale "andavano a fondo" concetti elaborati dalla cultura giuridica di diritto comune e posti alla base della costituzione sostanziale della civiltà occidentale³, Heller individuava nel logicismo kelseniano e nella sua riduzione della sovranità dello Stato alla identità con la positività del diritto, così come nell'idea di Krabbe sulla "sovranità del diritto", le forme di una dissoluzione del necessario momento dialettico fra politica e diritto, dissoluzione dalla quale poteva nascere solo una dottrina dello Stato «senza diritto e senza Stato»⁴. Da quella tradizione di pensiero Heller distingueva rigorosamente la dottrina, dalle scoperte radici gierkiane (e dunque althusiane), di Hugo Preuss, e scriveva⁵:

¹ H. Heller, *La sovranità. Contributo alla teoria del diritto dello Stato e del diritto internazionale*, in Id., *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, trad. it. A cura di P. Pasquino, Milano 1987, pp.67-301. Cfr. anche la *Nota del curatore* in H. Heller, *Dottrina dello Stato*, a cura di U. Pomarici, Napoli 1988, pp. 443-451. Per un'ulteriore riflessione rinvio al mio *Un dogma in crisi: il dibattito sulla sovranità nel pensiero giuspolitico del Novecento*, in A. M. Lazzarino Del Grosso (a cura di), *Temi politici del Novecento*, Napoli 1997, pp.13-36.

² Cfr. in proposito il mio *Sovranità e autolimitazione (Rileggendo la "Dottrina generale del diritto dello Stato" di G. Jellinek)*, in M. Basciu (a cura di), *Crisi e metamorfosi della sovranità*, Milano 1996, pp.271-282.

³ Così nella *Premessa all'edizione italiana* (datata agosto 1971) in C. Schmitt, *Le categorie del politico, Saggi di teoria politica*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna 1972, pp.21-26.

⁴ Heller, *La sovranità*, cit. , p. 260. Un sintetico quadro del confronto dottrinale sulla sovranità fra Krabbe, Kelsen, Schmitt e Heller è nella *Presentazione* di A. Carrino, in H. Kelsen, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, trad. it. A cura di A. Carrino, Milano 1989.

⁵ Heller, *La sovranità.....*, cit. , pp. 81-82. Heller allude a H. Preuss, *Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskoerperschaften. Versucht einer deutschen Staatskonstruktion auf der Grundlage der Genossenschaftstheorie*, Berlin 1889.

«La polemica contro il concetto di sovranità inaugurata da Hugo Preuss appartiene ad una tradizione di pensiero completamente diversa. Qui la strada conduce dal romanticismo alla dottrina tedesca della corporazione (*Genossenschaft*) fino al sindacalismo moderno. Nonostante tutte le differenze relative alle epoche storiche ed alle personalità degli autori, nemmeno l'impostazione giusnaturalistico-democratica distingue Preuss dai primi romantici. L'elemento comune, in ogni caso, consiste soprattutto nella tendenza federativa, nell'ostilità verso lo Stato "inorganico" centralizzato, nell'entusiasmo per una organizzazione associazionistica della comunità politica. In Preuss leggiamo che il concetto di sovranità, un tempo molto ben definito e unitario, comincia a "sfilacciarsi e a sbiadire" a partire dall'inizio del XIX secolo; esso sarebbe stato esclusivamente il principio alle radici dello Stato assoluto autocratico, mentre al momento attuale si starebbe sviluppando dal diritto germanico il principio fondamentale dello Stato di diritto moderno, destinato ad eliminare e sostituire il concetto tratto dal diritto romano e il termine latino di "sovranità"».

LE TEORIE ORGANICISTICHE DEI PRIMI ROMANTICI

«Quando assistiamo - continuava Heller - al combattimento della [...] concezione "organicistica" dello Stato contro la volontà sovrana dello Stato onnipotente che "assorbe tutti gli impulsi vitali", ripensiamo alle teorie organicistiche dei primi romantici e alla loro comune ostilità nei confronti del "congegno" meccanico e non tedesco di Federico il Grande. "Nessuno Stato ha avuto un'amministrazione simile a quella di una fabbrica più della Prussia a partire dalla morte di Federico Guglielmo I" afferma Novalis⁶. Heller poteva ancora ricordare che l'universalismo pacifistico, l'organicismo con sfumature naturalistiche, l'avversione per il centralismo che riassorbe tutti i gruppi e le comunità minori, ricompaiono "nei diversi sistemi di Schelling"⁷, e che il giovane Hegel deriva la sua ostilità nei confronti dello Stato federiciano da una "radice romantica comune"⁸.

È «un pregiudizio fondamentale», dice Hegel, «che lo Stato sia una macchina con un'unica molla, il quale comunica il movimento a tutto il resto del meccanismo senza fine». Più tardi penserà che, essendo giunta a compimento la formazione dei supremi poteri dello Stato, sarebbe ormai tempo di inserire nuovamente nello Stato le «associazioni corporative e le comunità subordinate».

Dalla "connessione vitale" di un tutto articolato, teorizzata da Hegel e le cui parti «costituiscono dei settori determinati e subordinati»⁹, fino a Preuss, Heller vedeva una linea di sviluppo storica che passava per la dottrina tedesca della corporazione di Beseler «e la sua eccellente elaborazione ad opera di Gierke»¹⁰. «Mentre Krabbe e Kelsen - egli scriveva - negano la sovranità perché entrambi negano la pluralità e l'individualità, Preuss afferma esattamente il contrario: la sovranità annullerebbe nell'unità il momento della pluralità»¹¹. E ancora¹²:

«Nel contrapporre la propria concezione organica del mondo e dello Stato a quella meccanica, l'allievo di Gienke si richiama espressamente a Schelling. "Al giorno d'oggi il diritto internazionale e quello delle collettività politiche minori, cioè il diritto politico all'autogoverno,

⁶ Heller, *La sovranità....*, cit. , p. 82

⁷ *Ibidem*

⁸ Heller, *La sovranità....*, cit. , p. 82. Cfr. G. W. F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, con le aggiunte compilate da E. Gans, trad. it. Di F. Messineo, Roma-Bari 1974, p. 447.

⁹ Heller, *La sovranità ...*, cit., p.82

¹⁰ *Ibidem*

¹¹ *Ibidem*

¹² *Ibidem*, pp. 82-83

sono i nemici comuni dell'idea di sovranità e ne costituiscono il superamento" "Mentre l'idea di sovranità concepita in modo preciso e chiaro pone lo Stato, in quanto ente unico nel suo genere, in un isolamento assoluto di fronte a tutti gli altri fenomeni della vita giuridica, la teoria onranicistica delle persone lo considera come un anello nella grande catena degli organismi e delle persone", come un "anello di pari statuto nella catena delle collettività umane"».

«Il concetto di sovranità», concludeva Heller, «diventa così per Preuss la radix malorum e la sua eliminazione dalla dogmatica del diritto statale è la prima condizione da soddisfare per rendere possibile un progresso della moderna dottrina dello Stato»¹³.

La polemica di Hermann Heller contro il Preuss di *Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskoerperschaften* (1889) e la sua pretesa di risolvere lo Stato e la sua «unità di decisione» nel «diritto politico all'autogoverno»¹⁴, così come la sua polemica contro quelle elaborazioni di dottrine «dello Stato senza Stato», provenienti dagli ambienti del sindacalismo francese o dell'anarco-liberalismo di scuola tedesca, avevano il loro punto di partenza nel bisogno di rivedere criticamente la dottrina classica della sovranità e dello Stato, e in particolare la dottrina di Jean Bodin e del suoi *Six livres de la Republique* (1576). Il problema essenziale posto da Heller era infatti quello di accertare se la dottrina della sovranità dominante nella cultura giuspubblicistica tedesca, ancorata alle idee «imperialistiche ed assolutistiche» di Bodin, fosse davvero incompatibile «con la coscienza giuridica della civiltà contemporanea»¹⁵. Scriveva Heller¹⁶:

«Prima di giustificarci o far penitenza, cerchiamo innanzitutto di intenderci sulla dottrina della sovranità di Bodin. A me sembra infatti che molti fra coloro che parlano di Bodin non sappiano esattamente cosa egli abbia detto[...] questo grande teorico dello Stato fa parte degli autori più citati e meno letti».

Il carattere paradigmatico della dottrina bodiniana costituiva insomma per Heller il problema da affrontarsi preliminarmente, poiché egli era convinto che la "caratterizzazione" del dogma della sovranità, frutto di una tradizione deformante che ne postulava il carattere "assoluto" nel senso dell'assenza di vincoli giuridici (il carattere tendenzialmente illimitato della sovranità, così come si ripete ancor oggi nella manualistica di diritto pubblico)¹⁷, dovesse essere indagata nella sua dimensione essenzialmente storica. Per questo Heller poneva a se stesso una domanda altrettanto essenziale, che oggi noi possiamo ripetere a noi stessi, in rapporto al tema qui in discussione, che è quello dell'archetipo giuridico-istituzionale del "corpo" nella nuova dimensione storica della modernità: «Che rapporto ha il Bodin storico con questa caratterizzazione e quale significato riveste per noi oggi la sua dottrina?»¹⁸.

La riduzione di Bodin a una sorta di "icona", di espressione simbolica di un principio giuridico-politico, quello della sovranità cristallizzata in una formula, ha prodotto una visione deformata e deformante del suo pensiero, che invece è singolarmente ricco e articolato¹⁹. Si pensi solo alla notissima asserzione con la quale si apre quasi la *Storia della cultura giuridica moderna* del compianto Giovanni Tarello, per il quale «le origini dell'assolutismo non vanno viste nella rottura della comunità giuridica medievale del mondo, bensì nella rottura dell'equilibrio giuridico all'interno di ciascuno Stato territoriale a favore di un potere centrale e supremo e a sfavore di

¹³ *Ibidem*, p. 83

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*, p. 70.

¹⁶ *Ibidem*, pp. 70-71. Cfr. D. Quaglioni, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova 1992, pp. 1-2.

¹⁷ Cfr. per tutti A. Meloncelli, *Diritto pubblico*, Rimini 1987, p. 55.

¹⁸ Heller, *La sovranità ...*, cit., p. 71.

¹⁹ Fondamentale, per una profonda revisione critica della dottrina politica di Bodin, M. Isnardi Parente, *Introduzione*, in Jean Bodin, *I sei libri dello Stato*, I, a cura di M. Isnardi Parente, Torino 1988, pp. 11-100.

tutte le altre istituzioni dell'universo giuridico medievale e rinascimentale, come i ceti, le città, la chiesa, le corporazioni»²⁰.

Fu proprio Tarello a scrivere che «tale rottura di equilibrio interno fu prima teorizzata che realizzata: in Francia fu teorizzata nel 1576 da Jean Bodin, nel suo trattato *De la République*»²¹.

Tra i luoghi meno noti e frequentati della *République* però non c'è solo il capitolo sulle magistrature, come appariva già a Heller²² c'è anche un capitolo sul quale la storiografia ha generalmente sorvolato, ed è appunto il capitolo sui corpi e collegi, ultimo del libro III nella versione francese definitiva dell'opera (1583), ma collocato con tutta probabilità come capitolo V del libro I nella redazione originale e poi seguito, nel rifacimento latino del 1586, da un lungo capitolo sui ceti, sugli "ordini"²³. Il capitolo V del libro III della *République* si intitola infatti *Des corpsets colleges, estats, et communautés*, come enti che «nell'ordine naturale tengono dietro alla famiglia, fonte e origine di ogni comunità»²⁴. Il piano della trattazione è delineato subito: «Diciamo [...] dapprima perché vi siano corpi e collegi, poi parliamo del loro potere e del loro privilegi in generale, della maniera in cui possono esser puniti in caso di mancanze, infine se lo Stato possa fare a meno di essi»²⁵.

Per Bodin «la differenza fra la famiglia e i corpi e collegi, e fra questi e lo Stato, è come quella del tutto rispetto alle parti»²⁶; lo Stato, da questo punto di vista, non è che l'unione di più corpi e comunità, «stretti insieme dal vincolo del potere sovrano»²⁷. È solo la sovranità a distinguere lo Stato da ogni altra comunità o corpo, a specificarlo in antitesi alla genericità di ogni denominazione tradizionale indicante una comunità naturale o civile²⁸:

«La famiglia è una comunità naturale, il collegio è una comunità civile; lo Stato ha, in più, che è una comunità governata con potere sovrano [...]. Perciò la parola comunità si applica insieme alla famiglia, al collegio e anche allo Stato; mentre per corpo, propriamente. s'intende l'insieme di più famiglie o di più collegi, o di più famiglie e collegi».

Non importa qui tanto di sottolineare come Bodin abbia precocemente percepito la genericità dell'espressione medievale *communitas*, o di quella più tecnica di *universitas*, il loro essere *genus* rispetto alla *species* "Stato"; importa qui soprattutto ricordare che il dotto discorrere del giurista sulla genesi delle *universitates* e dei *corpora*, sul loro statuto e sul carattere dei loro poteri giurisdizionali, sulla loro capacità a delinquere e sulla loro punibilità è condotto con piena padronanza dei concetti elaborati dalla dottrina di diritto comune sulla base delle fonti romanistiche e canonistiche, in una assimilazione piena e diretta della tradizione giuspubblicistica medievale che ne prepara la trasfigurazione nel nuovo schema dello Stato sovrano²⁹. E importa di sottolineare che tutta la discussione mette capo ad un solo e fondamentale problema, che è quello della questione «Se lo Stato possa fare a meno»³⁰ dei corpi e delle comunità.

²⁰ G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, p. 48.

²¹ *Ibidem*

²² Heller, *La sovranità ...*, cit., p.88.

²³ *Les six livres de la République de J. Bodin Angevin*, Paris 1583, pp.474-503. Cfr. Bodin, *I sei libri dello Stato*, II, a cura di M. Isnardi Parente e D. Quaglioni, Torino 1988, p. 245 e nota 1. Per il capitolo sugli *ordines civium*, aggiunto nell'edizione latina del 1586, cfr. *ivi*, pp. 290-333.

²⁴ Bodin, *I sei libri dello Stato*, II, cit., p.245.

²⁵ *Ibidem*

²⁶ *Ibidem*

²⁷ *Ibidem*

²⁸ *Ibidem*

²⁹ Cfr. In proposito Quaglioni, *I limiti della sovranità.....*, cit., pp.81-105.

³⁰ Bodin, *I sei libri dello Stato*, II, cit., p.245.

LA FUNZIONE COSTITUZIONALE DEI CORPI NELLO STATO

Il problema, insomma, è quello di una funzione dei corpi nello Stato, funzione che oggi saremmo portati a chiamare «costituzionale»³¹. Se accogliessimo in modo irriflesso l'immagine "decisionista" di un Bodin teorico di uno Stato "assoluto" e di una sovranità non limitata da vincoli giuridici nel suo duplice profilo interno ed esterno, penseremmo semplicemente ad un omaggio reso *in extremis* ad un ordine pre-moderno dal suo stesso esecutore testamentario, o ad un atteggiamento teso a sottolineare il valore strumentale dell' esistenza delle comunità e dei corpi in funzione di una organizzazione della obbedienza. Questo tema è in realtà presente nelle pagine della *République*, poiché Bodin afferma che in origine «*i primi principi e legislatori, che non avevano ancora scoperto la difficile arte di reggere i propri sudditi con giustizia, favorirono le fratrie, i collegi e le comunità, di modo che, per l'accordo fra le parti e i membri di uno stesso corpo di stato, fosse più facile reggere il tutto*»³². Ma ciò sembra detto in omaggio ad una tradizione vetero-testamentaria (quella del libro dei Giudici, per intenderci), e comunque sia appartiene ad una fase "pre-politica" della storia umana³³.

Diverso è l'atteggiamento quando è affrontato il problema di una funzione "costituzionale" dei corpi e delle comunità. Qui ogni notazione utilitaristica cede il passo ad un argomentare propriamente giuridico-politico, incline a collocare l'esistenza dei corpi e dei ceti in un ambito che potremmo chiamare di eutimia istituzionale³⁴, nel quale il potere del sovrano si manifesta essenzialmente come potere arbitrale, come supremo arbitrato fra i soggetti e le loro forme associative. Ogni corpo o collegio, fondato «o per ragioni di religione o per ragioni di amministrazione civile», non è che «un diritto di comunità legittima sottostante al potere sovrano» (definizione nella quale, come spiega Bodin medesimo, la stessa parola 'legittima' «implica l'autorità del sovrano»)³⁵:

«Si può dire che tutti i corpi e collegi sono fondati o per ragioni di religione o per ragioni di amministrazione civile; e quanto a quest'ultima, o per esercitare la giurisdizione, o per distribuire le cariche, o per provvedere a vettovagliamenti e all'importazione ed esportazione delle mercanzie, o per l'ordinamento dei mestieri, che sono necessari allo Stato, o per l'educazione e la disciplina. Un collegio può essere di un mestiere, di una scienza, di un commercio, di una giurisdizione; può poi verificarsi l'unione di più collegi in un solo corpo, per esempio tutti i collegi dei mestieri, o dei mercanti, o dei dottori delle varie scienze, o di tutti i magistrati. Può ancora darsi che tutti i collegi particolari abbiano diritto generale di comunità per poter tenere i loro stati. E può anche darsi che il diritto di costituirsi in collegio sia concesso a ciascun mestiere in particolare, ma proibito in generale. Ciascun collegio può poi avere diversi regolamenti, statuti, privilegi particolari; e in genere la nostra definizione è che ogni corpo o collegio è un diritto di comunità legittima sottostante al potere sovrano».

Quanto tutto ciò riassume un complesso di dottrina e di casistica ben noto ai frequentatori del pensiero giuridico del medioevo, e quanto al tempo stesso tutto ciò fondi, entro il nuovo paradigma

³¹ Cfr. P. Schiera, *Società per ceti*, in N. Bobbio – N. Matteucci – G. Pasquino (dir.), *Dizionario di politica*, Torino 1983, pp.1090-1094.

³² Bodin, *I sei libri dello Stato*, II, cit, p. 248.

³³ *Ibidem*

³⁴ Cfr. A. De Benedictis nella cronaca del convegno "Sovranità ed esclusione nelle dottrine giuridiche e politiche del Cinquecento" (Napoli, 16 giugno 1995) in «Scienza e Politica», XIII, 1995, pp. 93-94.

³⁵ Bodin, *I sei libri dello Stato*, II, cit., pp. 250-251.

della sovranità, una diversa concezione della autonomia degli enti collettivi, è facile intendere³⁶, Parlando delle attribuzioni dei corpi e collegi e del loro potere di vincolare i loro membri a norme sanzionate, Bodin sottolinea che «*é permesso a tutti i corpi e collegi leciti di fare ordinanze solo a patto di non derogare alle leggi pubbliche*»³⁷, stabilendo così in modo inequivoco il carattere derivato (si direbbe oggi) della potestà di imperio degli enti subordinati allo Stato, e dunque un carattere strettamente relazionale della autonomia stessa, di contro al paradigma medievale che nel principio di autonomia vedeva piuttosto un portato diretto del *ius gentium*, logicamente precedente e dunque superiore ad ogni ordinamento civile e perciò non necessitante di permissione³⁸.

LO STATO PUO' FARE A MENO DI CORPI E COLLEGI?

Da queste premesse discende la soluzione al quesito “se lo Stato possa fare a meno di corpi e collegi”³⁹. Bodin sostiene, in termini generali, che gli Stati «*non hanno fondamento più sicuro, dopo quello che viene loro da Dio, che l'amicizia e la benevolenza reciproca dei loro membri; e tale amicizia non si può mantenere altro che con alleanze, associazioni, stati, comunità, corporazioni, corpi e collegi*»⁴⁰ e conclude: «*Domandansi, quindi, se le comunità e i collegi sono parti essenziali dello Stato, equivale a chiedersi se lo Stato possa reggersi senza amicizia, quell'amicizia senza di cui neppure il mondo può sussistere*»⁴¹. L'esistenza di un principio naturale e associativo alla base di ogni costruzione politica è dunque espressa in modo inequivoco, così come senza equivoci è respinta l'idea «che tutti i corpi e collegi dovrebbero essere aboliti»⁴².

«*Quelli che dicono così - scrive Bodin - non si rendono conto che la famiglia e lo Stato stesso non sono altro che comunità [...]. Ammetto che i collegi e le comunità mal regolati si tirano dietro molte lotte di fazioni, sedizioni, divisioni in parti avverse, monopoli, e talvolta perfino la rovina dello Stato, e in luogo di un'amicizia santa e di una benevolenza caritatevole si vedono nascere cospirazioni e congiure degli uni contro gli altri. Si sono visti perfino molti collegi nascondere dietro pretesti di religione una esecrabile empietà...».*

Tuttavia la decisione del punto «*a se [...] è bene che lo Stato comprenda collegi, stati e comunità, o se possa farne a meno*», è chiara: «*mio parere, non c'è niente di meglio di essi per conservare i regimi democratici e rovinare le tirannidi*»⁴³. Gli stessi regimi aristocratici e le monarchie legittime «*sono tenuti in piedi dalla forza moderatrice di un certo numero di stati, corpi e comunità ben regolati*»⁴⁴:

«*Come uno Stato a regime democratico accetta e riconosce tutti i collegi, corpi e comunità di qualsiasi tipo [...], così il tiranno si dà da fare per abolirli completamente, sapendo bene che l'unione e l'amicizia fra i sudditi è la sua inevitabile rovina [...]. Tutti i tiranni infatti hanno sempre*

³⁶ Mi riferisco alle dottrine del diritto comune classico, tendenti a far riposare l'autonomia degli enti politici viventi nell'orbita dell'ordinamento universale sopra una “predata”, di diritto naturale o di diritto delle genti, la quale logicamente precede e sovrasta ogni norma positiva. Cfr. F. Calasso, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Milano 1965.

³⁷ Bodin, *I sei libri dello Stato*, II, cit., p. 278.

³⁸ Cfr. ancora Calasso, *Gli ordinamenti giuridici...*, cit., p. 278.

³⁹ Bodin, *I sei libri dello Stato*, II, cit., p. 278.

⁴⁰ *Ibidem*, pp. 278-279

⁴³ *Ibidem*, p. 284

⁴⁴ *Ibidem*, pp.284-286

avuto in odio le rappresentanze, i corpi, le comunità dei popoli [...]. Ma la monarchia legittima, al contrario, non ha nessun fondamento più sicuro che gli stati del popolo, i corpi e i collegi».

E se qui ritorna con tutta evidenza un luogo comune a tutta la letteratura di derivazione aristotelica, anche di ambito strettamente giuridico, che vede nella divisione dei soggetti la peggiore delle *cautelae tyrannicae*⁴⁵, nuovo è il motivo del consenso che sorge dall'ordinamento cetuale e corporativo⁴⁶:

«Se c'è bisogno di levare imposte in denaro, riunire forze per la guerra, mantenere saldo lo Stato contro i nemici, tutto ciò non si può fare meglio che per mezzo degli stati del popolo e di ciascuna provincia, città, comunità. Quegli stessi che vorrebbero abolire gli stati dei loro sudditi, al momento del bisogno non trovano altro di meglio da fare che ricorrere ad essi; e stati e comunità, unendosi insieme, si rendono più forti per la difesa dei loro principi [...]. Questo si osserva in Spagna meglio che ovunque altrove: fino a poco fa gli stati vi erano tenuti ogni due o tre anni, e anche in Inghilterra li si convocava con la stessa frequenza, perché il popolo non concede denaro se non lo decidono gli stati riuniti».

Insomma la regola generale e conclusiva, nel capitolo bodiniano, è quella che *«non c'è niente di meglio, in vista della forza e della coesione dei sudditi, che l'istituzione di corpi e comunità»*, così come *«abolire e vietare corporazioni e associazioni equivale a rovinare uno Stato e a farne una barbara tirannide»*⁴⁷. Non stupisce dunque che nella lunga aggiunta apposta nella versione latina, e dedicata agli *ordines civium*, Bodin si dichiari fermamente contrario ad ogni forma di egualitarismo e ad ogni eguagliamento dei soggetti sotto l'unico potere sovrano⁴⁸. A Bodin dunque, in radice, e non semplicemente ad una tradizione di stampo "romantico", si deve risalire quando si voglia cogliere in tutta la sua pregnanza il motto di Hegel nei *Lineamenti di filosofia del diritto*: *«La forza caratteristica degli Stati sta nelle comunità (Gemeinde)»*⁴⁹.

Il ruolo dei corpi e delle comunità nel paradigma teorico dello Stato nascente non è dunque attenuato o addirittura scomparso, così come l'idea di una società per ordini e ceti può ancora convivere, anche in grazia della sopravvivenza di una forte cultura giuridica di diritto comune, con il nuovo paradigma dello Stato sovrano. Questo ci ricorda la lezione bodiniana. Si dovrà attendere la fine dell'antico regime perché la «vittoria del principe sui ceti» sia «netta ed inequivocabile»⁵⁰, e perché un potere eguagliatore stabilisca su tutti i soggetti un potere potenzialmente più oppressivo di quello cancellato dalla Rivoluzione.

I CETI NON FURONO CANCELLATI ED ELIMINATI DEL TUTTO

I ceti però, come sappiamo, non furono in alcun modo cancellati ed eliminati del tutto. *«Essi continuarono a sussistere, anche se con rilievo non più costituzionale bensì solo sociale ed economico, e schiacciati anche in questi settori dalla progressiva affermazione delle classi [...]. I ceti continuarono a sussistere, negli aspetti positivi e negativi che ne avevano caratterizzato il periodo d'oro: come momento di conservazione, ma anche di partecipazione»*⁵¹.

Lo si ricordi qui, nell'Università, che come corpo e comunità di studenti e professori conserva nel nome, unica dopo molti secoli fra le *universitates* e a dispetto di ogni tentativo di burocratizzazione

⁴⁵ Cfr. D. Quagliani, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, Firenze 1983, pp. 175-213.

⁴⁶ Bodin, *I sei libri dello Stato*, II, cit., pp. 286-287.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 289.

⁴⁸ Cfr. ancora a questo proposito *Qi limiti della sovranità ...*, cit., pp. 81-105.

⁴⁹ Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., p. 447.

⁵⁰ Schiera, *Società per ceti*, cit., p. 1093.

⁵¹ *Ibidem*

e immiserimento del suo ruolo costituzionale, il ricordo e l'impronta dell'antica organizzazione corporativa degli studi. Nella Università che aspira ancor oggi ad essere autonomo centro regolatore della vita culturale e sociale, ha ancora un senso ricordare che l'archetipo giuridico-istituzionale del *corpus* e della *universitas* non si contrappone allo Stato, ma è per lo Stato uno dei fondamenti più certi, se solo esso ne voglia riconoscere e difendere l'autonomia.